

OGGETTO: PRONUNCE ESECUTIVE - DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA N. 879/2026 DEL 13.04.2026, PUBBLICATA IN PARI DATA, RESA SUL RICORSO IN OPPOSIZIONE PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI PURICELLI (CAUSA RG N. 504/2026) - DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA N. 873/2026 DEL 13.04.2026, PUBBLICATA IN PARI DATA, RESA SUL RICORSO IN OPPOSIZIONE PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI PURICELLI (CAUSA RG N. 505/2026) - SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 241/2026 DEL 08.05.2026, PUBBLICATA IL 15.06.2026, RESA SUL RICORSO PROPOSTO DA OPS GROUP S.R.L. (CAUSA R.G. N. 641/2026) - SPESE DI LITE - DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTESA la relazione introduttiva del _____;

TENUTO CONTO degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito;

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 22.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Sicurezza, Protezione Civile e Ambiente in data 07/07/2026 con la quale vengono comunicati i debiti fuori bilancio per sentenze esecutive come di seguito specificati;

VISTE:

- 1) la decisione di cui al verbale di prima udienza del Giudice di Pace di Savona n. 879/2026 del 13.04.2026, pubblicata in pari data, con la quale il Giudice adito (dott.ssa Marta Beatrice Vaccara), nel prendere atto dell'avvenuta archiviazione, da parte del Comando Polizia Locale del Comune di Albenga, di cinque verbali di contestazione emessi dallo stesso Comando nei confronti del sig. Giovanni Puricelli per violazione di norme del Codice della Strada e da quest'ultimo impugnati con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa iscritto al R.G. n. 504/2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, *"per il principio di soccombenza"*, ha posto a carico del Comune di Albenga e a favore di parte ricorrente le spese di lite *"pari a euro 462,00, oltre 15% cpa e iva se dovuta, oltre contributo unificato per euro 43,00"*;
- 2) la decisione di cui al verbale di prima udienza del Giudice di Pace di Savona n. 873/2026 del 13.04.2026, pubblicata in pari data, con la quale il Giudice adito (dott.ssa Marta Beatrice Vaccara), nel prendere atto dell'avvenuta archiviazione, da parte del Comando Polizia Locale del Comune di Albenga, di cinque verbali di contestazione emessi dallo stesso Comando nei confronti del sig. Giovanni Puricelli per violazione di norme del Codice della Strada e da quest'ultimo impugnati con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa iscritto al R.G. n. 505/2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, *"per il principio di soccombenza"*, ha posto a carico del Comune di Albenga e a favore di parte ricorrente le spese di lite *"pari ad euro 1700,00, oltre 15% cpa e iva se dovuta, oltre contributo unificato per euro 98,00"*;

- 3) la sentenza del TAR Liguria n. 241/2026 del 08.05.2026, pubblicata il 15.05.2026, con la quale il Giudice amministrativo, nell'accogliere il ricorso proposto da OPS GROUP S.r.l. (iscritto al R.G. n. 641/2026) avverso il "*silenzio inadempimento tenuto dal Comune di Albenga sull'istanza di autorizzazione ex art. 23 Codice della strada, nonché dell'art. 47 e 53 del Regolamento di attuazione del Codice suddetto (DPR n. 495/92) e degli artt. 14 e 15 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Albenga, presentata dalla ricorrente in data 13 novembre 2025 (Protocollo del Comune di Albenga prot. 49267 del 14.11.2025) nonché sul successivo sollecito a provvedere inviato a mezzo Pec in data 21.1.2026 (Protocollo del Comune 2891 del 22.01.2026)*", ha condannato il Comune di Albenga al "*pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate nella somma di euro 2000, oltre alle maggiorazioni di legge (spese generali, Cassa avvocati e IVA)*";

RILEVATO:

- 1) che in data 18.05.2026 (prot. n. 21021 del 19.05.2026) l'avv. Marco De Nunzio, del foro di Ferrara, legale del sig. Giovanni Puricelli, ha notificato a mezzo PEC il predetto verbale di prima udienza del Giudice di Pace di Savona n. 879/2026 del 13.04.2026 (causa R.G. n. 504/2026), "*costituente titolo esecutivo*", e successivamente con lettera datata 19.06.2026, assunta al prot. n. 25858 del 21.06.2026, ha chiesto il pagamento, nei termini di legge, della somma di **Euro 462,00**, oltre oneri di Legge, pari a complessivi **Euro 595,56**;
- 2) che in data 18.05.2026 (prot. n. 21023 del 19.05.2026) l'avv. Marco De Nunzio, del foro di Ferrara, legale del sig. Giovanni Puricelli, ha notificato a mezzo PEC il predetto verbale di prima udienza del Giudice di Pace di Savona n. 873/2026 del 13.04.2026 (causa R.G. n. 505/2026), "*costituente titolo esecutivo*", e successivamente con lettera datata 19.06.2026, assunta al prot. n. 25860 del 21.06.2026, ha chiesto il pagamento, nei termini di legge, della somma di **Euro 1.700,00**, oltre oneri di Legge, pari a complessivi **Euro 2.131,20**;
- 3) che in data 18.05.2026 (prot. n. 20961 del 18.05.2026) l'avv. Marco De Nunzio, del foro di Ferrara, legale della società OPS GROUP S.r.l., ha notificato a mezzo PEC la citata sentenza del TAR Liguria n. 241/2026 del 08.05.2026, pubblicata il 15.05.2026, e successivamente con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica in data 09.07.2026, ha chiesto il pagamento, nei termini di legge, della somma di **Euro 2.000,00**, oltre oneri di Legge, pari a complessivi **Euro 3.218,24**;

RILEVATO che i provvedimenti sopra richiamati sono esecutivi ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e comunque non sono stati impugnati dal Comune di Albenga;

DATO ATTO che, per effetto delle predette pronunce, il debito è quantificato nell'ammontare complessivo di **Euro 5.945,00 (Euro 595,56 + Euro 2.131,20 + Euro 3.218,24)**;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che, nel caso di sentenze esecutive di cui al citato art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, l'ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare o meno la procedura di riconoscimento o meno del debito, trattandosi di adempimento obbligatorio che non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari, in quanto, *"di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito"* ed essendo comunque tenuto a pagare, tenuto conto che, in caso contrario, il creditore potrebbe ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore a danno dell'ente (*cfr.* Corte dei Conti - sez. riunite Regione Sicilia in sede consultiva, delibera n. 2/2005 del 23.02.2005, pubblicata l'11.03.2005; *v. anche* Corte dei Conti - sez. giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 252/2021 del 25.03.2021, depositata il 06.04.2021; Cass. civ., Sez. I, sentenza 16.06.2000 n. 8223, alla stregua della quale *"attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio"*);

DATO ATTO che per le *"sentenze esecutive"* (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse (ipotesi che non ricorre nelle fattispecie in esame, trattandosi di pronuncia passata in giudicato), nonché fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa;

RITENUTO pertanto di dover provvedere agli adempimenti conseguenti;

DATO ATTO che al finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento può farsi fronte sull'apposito capitolo di Bilancio 2026 destinato alle spese legali ove è presente la necessaria disponibilità;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione di cui al verbale n. 47 del 08/07/2026, depositato agli atti;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma complessiva di **Euro 5.945,00** onnicomprensiva;

VISTO l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegato alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. ==
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. ==

Voti favorevoli alla proposta:	n. ==
Voti contrari alla proposta	n. ==

D E L I B E R A

1. **DI RICONOSCERE**, per le motivazioni tutte meglio espresse in narrativa, il debito fuori bilancio derivante:
 - 1) dalla decisione di cui al verbale di prima udienza del Giudice di Pace di Savona n. 879/2026 del 13.04.2026, pubblicata in pari data, resa sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dal sig. Giovanni Puricelli (iscritto al R.G. n. 504/2026), la quale ha posto a carico del Comune di Albenga e a favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in **Euro 462,00**, oltre oneri di Legge, pari a complessivi **Euro 595,56**;
 - 2) dalla decisione di cui al verbale di prima udienza del Giudice di Pace di Savona n. 873/2026 del 13.04.2026, pubblicata in pari data, resa sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dal sig. Giovanni Puricelli (iscritto al R.G. n. 505/2026), la quale ha posto a carico del Comune di Albenga e a favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in **Euro 1.700,00**, oltre oneri di Legge, pari a complessivi **Euro 2.131,20**;
 - 3) dalla sentenza del TAR Liguria n. 241/2026 del 08.05.2026, pubblicata il 15.05.2026, resa sul ricorso proposto da OPS GROUP S.r.l. (iscritto al R.G. n. 641/2026), la quale ha condannato il Comune di Albenga al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate nella somma di **Euro 2.000,00**, oltre oneri di Legge, pari a complessivi **Euro 3.218,24**;
2. **DI DARE ATTO** che pertanto il debito è quantificato nell'importo complessivo di **Euro 5.945,00**;

3. **DI PRENDERE ATTO** che si tratta di pronunce esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. **DI DARE ATTO** infine che alla copertura finanziaria del suddetto debito fuori Bilancio può farsi fronte sull'apposito capitolo di Bilancio 2026 destinato alle spese legali ove è presente la necessaria disponibilità;
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione unitamente alle sentenze sopra richiamate alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Liguria.

* * * * *

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. ==
Astenuti	n. ==
Votanti	n. ==

Voti favorevoli alla proposta:	n. ==
Voti contrari alla proposta:	n. ==

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.